

Relazione alla proposta di DGR relativa a:

“Indirizzi della regione per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, articolo 4, comma 1.”

L'articolo 4 primo comma prevede che, con delibera di Giunta Regionale, sono definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei loro criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali criteri devono assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, garantire uniformità e coerenza al settore e perseguire un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, tenendo conto delle abitudini di consumo extradomestico degli alimenti da parte della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici, delle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali.

I comuni possono, nel fissare i criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricorrere a parametri numerici e/o indici di servizio. Tale ricorso non deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla diversificazione delle forme e della modalità di offerta sul territorio.

Sono, inoltre, previsti i criteri generali relativi all'apertura e trasferimento di attività stagionali, mantenendo i singoli comuni la competenza ad indicare le condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Francesco De Angelis